



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8206 del 2021, proposto da Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***contro***

Gianna Maria Garbelli e Gmg Production di Gianna Garbelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Varrone, n. 9;

***nei confronti***

Family Film s.r.l., non costituita in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) n. 9302/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gianna Maria Garbelli e di Gmg Production di Gianna Garbelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2022 il Cons. Giovanni Pascuzzi e udito per la parte appellata l'avvocato Alessandro Malossini su dichiarata delega dell'avv. Francesco Vannicelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso del 2021 la signora Gianna Garbelli (in proprio e quale titolare della ditta individuale GMG Production) ha chiesto al Tar per il Lazio l'annullamento:

-del decreto n. 1121 del 15 aprile 2021 con il quale il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, all'esito della procedura rivalutativa messa in atto in esecuzione della sentenza del Tar per il Lazio n. 9902/2020, ha approvato le risultanze della nuova valutazione comparativa “ora per allora” dell'opera “Il Fighter d'Italia” presentato dalla ditta individuale GMG Production di Gianna Maria Garbelli nell'ambito della selezione per il riconoscimento dell'interesse culturale e l'ammissione ai contributi per la realizzazione delle opere relativa alla I sessione 2016 – Opere Prime e Seconde, ha approvato la relativa graduatoria e le motivazioni afferenti la valutazione ed ha disposto che l'opera della ricorrente non ha conseguito una posizione utile ai fini del riconoscimento del contributo;

- della graduatoria relativa riedizione della attività valutativa “ora per allora” dei progetti relativi alla I sessione 2016 – Opere Prime e Seconde e delle relative motivazioni, conosciute dalla ricorrente al momento della notifica del predetto decreto delle Direzione Generale Cinema e Audiovisivo in quanto riportate in allegato allo stesso;

- del provvedimento con il quale al documentario della ricorrente è stato attribuito un giudizio di inidoneità alla concessione dei contributi;

- per quanto occorrer possa, del bando relativo alla I sessione 2016 – OPS e del DM 15 luglio 2015;
- dei verbali della Commissione per la riedizione della attività valutativa “ora per allora” dei progetti relativi alla I sessione 2016 – OPS, ed in particolare dei verbali del 26 gennaio 2021 del 16 febbraio 2021, del 9 marzo 2021, del 30 marzo 2021 e del 6 aprile 2021.

La signora Garbelli chiedeva anche la condanna della P.A. resistente ad ammettere il documentario della ricorrente tra le opere meritevoli del contributo ed a concedere alla ricorrente il contributo richiesto, ovvero, in subordine, a procedere ad un ulteriore riesame delle candidature e dell’esito della gara e/o alla riedizione della stessa.

1.1 L’impugnato decreto n. 1121 del 15 aprile 2021 ha il seguente contenuto:

*«VISTO il ricorso promosso dalla sig.ra Gianna Maria Garbelli, in proprio e quale rappresentante legale della ditta individuale GMG Production (nrg. 12909/2016), avverso il diniego del riconoscimento dell'interesse culturale e del finanziamento pubblico, richiesti con istanza del 15.01.2016, ai sensi all'art. 13 del d.lgs. 28/2004, a valere sui fondi del FUS per la realizzazione del film documentario "Il Fighter d'Italia";*

*VISTA la sentenza n. 9902 del 29 settembre 2020 adottata dal Tar Lazio, Roma, sez. II Q, nell'ambito del ricorso sopraccitato e nella quale, in accoglimento della domanda attorea, si ordina all'Amministrazione di provvedere alla riedizione dell'attività valutativa ad opera di una nuova Commissione – appositamente nominata e con composizione diversa rispetto a quella che si è già pronunciata in prima battuta - che si pronuncerà ex novo sul progetto filmico della ricorrente, secondo i criteri di valutazione e gli indicatori all'epoca vigenti, previa audizione della stessa, verbalizzando le relative operazioni, e poi procederà alla valutazione comparativa dell'opera sulla base del confronto degli altri progetti filmici in concorso, redigendo un giudizio valutativo circostanziato e motivato su ogni progetto oggetto di valutazione, al solo fine di assicurare il riesame del progetto*

*della ricorrente "ora per allora", nella corretta prospettiva del "contesto valutativo" dato dal confronto con i progetti poi risultati vincitori;*

*VISTI i verbali delle sedute della Commissione, presieduta dal Direttore generale, del 26 gennaio 2021, del 16 febbraio 2021, del 9 marzo 2021, del 30 marzo 2021 e del 6 aprile 2021;*

*DATO ATTO che, in conformità alle statuizioni contenute nella sentenza n. 9902 del 29 settembre 2020 del Tar Lazio, Roma, sez. II Q, la Commissione ha proceduto all'audizione della ricorrente, Gianna Maria Garbelli, in qualità di regista e di legale rappresentante della ditta individuale GMG Production, e alla rivalutazione "ora per allora" del progetto della ricorrente in comparazione con tutti i progetti in concorso, assegnando un punteggio nei tre criteri di valutazione e redigendo un giudizio circostanziato e motivato su ogni progetto oggetto di valutazione;*

**DECRETA**

*- di approvare, in esecuzione della sentenza n. 9902 del 29 settembre 2020 del Tar Lazio, Roma, sez. II Q, le risultanze della rinnovata valutazione del progetto "Il Fighter d'Italia" presentato dalla ditta individuale GMG Production di Gianna Maria Garbelli, e compiuta dalla Commissione all'uopo nominata, sulla base del confronto degli altri progetti filmici allora in concorso.*

*- di approvare, conseguentemente, la graduatoria e le motivazioni di cui ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.*

*- di dare atto che a seguito della succitata valutazione il progetto "Il Fighter d'Italia" non ha conseguito una posizione utile ai fini del riconoscimento del contributo».*

1.2 Così possono essere sintetizzate le premesse in fatto.

1.2.1 Con sentenza n. 9902/2020 il Tar per il Lazio aveva accolto il ricorso n. 12909/2016 con cui era stato impugnato il provvedimento di diniego del riconoscimento dell'interesse culturale e del finanziamento pubblico del progetto in parola, comunicato con nota della Direzione Generale Cinema n. 37.13.00 13994

CF 17539 del 7.9.2016, sulla base dei giudizi riportati nei verbali della Commissione per la Cinematografia e la delibera della Commissione per la Cinematografia in data 26.7.2016.

1.2.2 A tale sentenza è stata data esecuzione adottando il provvedimento di diniego dei benefici impugnato con il ricorso in esame, unitamente ai verbali delle sedute di rivalutazione della Commissione nominata *ad hoc*, il 30 dicembre 2020, per ottemperare alla pronuncia in parola.

1.2.3 La predetta Commissione, dopo aver proceduto all'audizione della ricorrente in data 16 febbraio 2021 e rivalutato il progetto dell'opera filmica, ha nuovamente ritenuto il lungometraggio non meritevole dei benefici di legge, esprimendo il proprio giudizio nei seguenti termini: *«il tentativo di rappresentare una storia familiare rende il documentario “zeppo” di materiale di repertorio non supportato da una scrittura che guardi anche con occhio non eccessivamente soggettivo, nonché carente nel racconto e nelle informazioni sull'attività sportiva, fulcro della struttura tipica del documentario. L'autore sembra disposto a non sacrificare nulla, nella narrazione e nelle immagini di archivio, rendendo il documentario eccessivamente lungo, superando ampiamente la durata standard che, in caso di realizzazione, finirebbe per produrre un'opera difficilmente fruibile sia in termini di palinsesti televisivi sia in termini di streaming o piattaforma. La lunghezza dell'opera fa lievitare il costo industriale che si ritiene troppo alto perché possa rientrare nella spesa, soprattutto a fronte delle problematiche riscontrate. Il piano finanziario non è supportato da garanzie dei contributi pubblici regionali, nonché da garanzie su eventuali possibili ricavi dalla distribuzione estera a supporto di quanto recuperabile in sede di sfruttamento nazionale. È per questi motivi che il progetto, a fronte di un giudizio comparativo, non viene iscritto tra i finanziati dell'attuale sessione deliberativa».*

1.2.4 La Commissione ha altresì rivalutato in sede comparativa i progetti delle altre concorrenti, assegnando i punteggi e stilando la relativa graduatoria finale (nella quale l'opera in contestazione risulta ancora una volta collocata in posizione non

utile al conseguimento del contributo richiesto) che è stata approvata dal Ministero con decreto della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo n. 1121 del 15.04.2021.

1.3 A sostegno dell'impugnativa avverso il predetto giudizio ed il provvedimento negativo (unitamente al bando ed al d.m. 15 luglio 2015, nella parte in cui prevedono che siano valutati comparativamente generi filmici del tutto differenti: opere di finzione e documentari), sono stati formulati i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione e/o elusione di giudicato – Eccesso di potere per carenza di potere - Sviamento di potere – Difetto dei presupposti.

II. Eccesso di potere per difetto dei presupposti - Difetto di istruttoria – Travisamento dei fatti – Manifesta irragionevolezza – Sviamento di potere - Insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione.

III. Eccesso di potere per difetto dei presupposti difetto di istruttoria - Manifesta irragionevolezza – Sviamento di potere insufficienza della motivazione – Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 e 97 della Costituzione.

IV. Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Difetto di istruttoria – Manifesta irragionevolezza della valutazione comparativa – Ingiustizia manifesta – Difetto di competenza - Sviamento di potere – Contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione – Violazione del decreto legislativo 28/2004 legge 220/2016.

V. Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Difetto dei presupposti - Manifesta irragionevolezza – Abnormità – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione.

2. In primo grado si costituiva l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Con sentenza n. 9302/2021 il Tar per il Lazio ha accolto il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ha annullato, per quanto di ragione, gli atti impugnati, nei limiti dell'interesse della ricorrente; fatti salvi gli ulteriori

provvedimenti.

3.1 Il primo giudice ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso con il quale si lamentava che la Commissione avrebbe assegnato un punteggio analogo (anzi addirittura inferiore) a quello precedentemente conseguito e per motivazioni del tutto simili a quelle precedentemente rese, circostanza da cui desumere l'intento della Giuria di confermarne i risultati, anziché provvedere ad un'autentica rivalutazione dell'opera. Secondo il Tar per il Lazio la reiterata valutazione negativa di un progetto non può essere di per sé sola intesa come frutto di un *fumus persecutionis* nei confronti dell'istante.

3.2 Rispetto al secondo motivo di ricorso il primo giudice ha condiviso l'assunto della ricorrente ove ha eccepito che la motivazione delle valutazioni espresse debba essere formulata contestualmente all'assegnazione del punteggio e non apposta a posteriori a giustificazione dell'apprezzamento negativo. Secondo il Tar per il Lazio si tratta di un rilievo metodologico particolarmente serio che induce a ritenere viziate le valutazioni espresse dalla Commissione in contestazione a causa di un errore nel procedimento seguito, inficiato dall'inversione logico-giuridica delle fasi valutative, per aver prima attribuito i punteggi e solo successivamente rappresentato (a sé stessa ed ai soggetti interessati) le ragioni per cui il progetto era meritevole di un determinato apprezzamento. La Commissione avrebbe dovuto agire con particolare cautela e prudenza, tenendo conto della delicatezza della funzione affidatale: non si trattava di valutare per la prima volta un progetto da sovvenzionare, bensì di risolvere un'annosa disputa. Date le particolari circostanze dello specifico caso concreto incombeva sulla Commissione un onere rafforzato di motivazione.

3.2.1 Il primo giudice ha ritenuto che le censure relative al grado di dettaglio dei criteri di valutazione del 2016 avrebbero dovuto essere sollevate a suo tempo con il ricorso impugnando i relativi atti e non possono più essere introdotte in questa sede in cui si deve solo verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione in coerenza con il giudicato formatosi sulla sentenza in contestazione.

3.3 Con riferimento al terzo motivo di ricorso con il quale si lamentava l'irragionevolezza della scelta del bando e del d.m. 15 luglio 2015 - del pari impugnati quali atti presupposti -di inserire nella medesima categoria di progetti oggetto di valutazione le opere prime e seconde senza alcuna distinzione di genere, includendovi sia i lungometraggi, sia i cortometraggi sia, infine i documentari, trattandosi di tipologie di opere "che non hanno nulla a che vedere le une con le altre" sicché non può essere effettuata una valutazione comparativa tra di esse, in particolare tra le opere di finzione (cortometraggi/lungometraggi) e le rappresentazioni della realtà (documentari) il primo giudice ha osservato che i principi affermati nella sentenza pronunciata con riferimento a successive tornate valutative dell'anno 2019 non hanno attinenza con la diversa procedura per l'anno 2016 che ha costituito oggetto della sentenza della cui ottemperanza si discute.

3.4 In conclusione, il Tar per i Lazio ha ritenuto fondato il ricorso esclusivamente sotto gli assorbenti profili di censura del vizio denunciato per la mancata contestuale motivazione dei giudizi esaminati.

4. Avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 9302/2021 ha proposto appello il Ministero per la Cultura per i motivi che saranno più avanti esaminati.

5. Si è costituita in giudizio la signora Garbelli chiedendo il rigetto dell'appello.

6. Con ordinanza n. 5947/2021 la Sezione ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata proposta dall'appellante sulla base della seguente motivazione: *«Atteso che, alla luce della sommaria cognizione inerente alla fase cautelare, l'appello si palesa supportato da fumus boni iuris, stante che dalla corretta interpretazione dei verbali della procedura in esame, che pure presentano dei profili di ambiguità, non emerge che la Commissione abbia omesso di valutare, collegialmente e alla luce dei criteri valutativi prefissati, i progetti presentati prima dell'attribuzione del punteggio; Ritenuto che la discussione successiva all'attribuzione dei punteggi, come pure il rinvio a una seduta successiva, si riferisce solo alla formalizzazione delle motivazioni che ha indotto la*



*Commissione all'attribuzione dei medesimi punteggi; Considerato che, sotto il profilo del periculum, la mancata sospensione della sentenza gravata darebbe luogo a una onerosa attività dell'Ente appellato, che dovrebbe ancora una volta convocare la Commissione per procedere al rinnovo dell'intera attività di valutazione di tutte le opere concorrenti al contributo».*

7. All'udienza del 24 novembre 2022 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

8. L'appello è fondato.

9. L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondato il secondo motivo di diritto proposto dalla ricorrente con il quale era stata lamentata la mancata contestualità da parte della Commissione dell'attribuzione dei punteggi con la redazione della motivazione.

L'appellante sostiene che la statuizione del Giudice di prime cure non appare corretta nella parte in cui rileva che la motivazione (a) non è stata contestuale all'attribuzione dei punteggi, nonché laddove rappresenta che (b) la motivazione avrebbe dovuto precedere l'attribuzione del punteggio.

Con riferimento al profilo sub (a) si sostiene che:

- la Commissione nella seduta del 30 marzo 2021 (verbale n. 4) ha attribuito all'unanimità i punteggi a tutti i progetti ed espresso le motivazioni su ogni progetto;

- la formale trascrizione delle motivazioni è avvenuta con successivo verbale del 6 aprile 2021 soltanto per evitare l'eccessivo protrarsi della seduta del 30 marzo 2021 (id est: *«Dopo ampia discussione, concordate le motivazioni, la Commissione rappresenta la necessità di una ulteriore seduta al fine di formalizzare e approvare le 38 motivazioni»*);

- la Commissione, dopo aver discusso sui progetti, ha attribuito nella medesima seduta i punteggi e contestualmente definito le (38) motivazioni dei punteggi assegnati. Queste ultime sono state riportate nel successivo verbale soltanto perché la materiale trascrizione nella medesima seduta avrebbe prolungato fino a tarda ora la seduta;

- non si tratta di motivazione postuma, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale che ammette la redazione del verbale non contestuale al compimento delle operazioni di gara, sempre che ciò non comporti violazioni della regolarità e imparzialità della procedura, che è onere del partecipante, in caso di impugnazione, evidenziare in concreto;
- era stato proprio il primo giudice ad ordinare alla Commissione di pronunciarsi sulla base dei criteri di valutazione e di redigere un giudizio valutativo circostanziato;
- non è stato dimostrato dalla ricorrente che la formale verbalizzazione delle motivazioni, nel successivo verbale, abbia comportato una violazione della regolarità e imparzialità della procedura; - le motivazioni sono, infatti, coerenti con i punteggi attribuiti e rispondenti con l'intera attività di valutazione compiuta dalla Commissione;
- il giudice, invece, ha erroneamente valutato che la sola circostanza che le motivazioni fossero state trascritte successivamente fosse di per sé sintomatico di un grave vizio procedimentale, tale da inficiare tutta la valutazione e al punto da richiedere la nomina di una nuova Commissione;
- tuttavia, il giudice di prime cure trascura che la motivazione ha *sic et simpliciter* esplicitato la valutazione già espressa sulla base di puntuali criteri e sotto-criteri;
- infatti, la discrezionalità tecnica della Commissione era stata già opportunamente delimitata da criteri e sotto-criteri atti a scongiurare qualsivoglia rischio di arbitrio da parte della P.A., attesa l'esaustività e la puntualità dei parametri enucleati nel d.m. 15 luglio 2015;
- la giurisprudenza maggioritaria, anche successivamente all'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, ritiene che il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni nei concorsi pubblici esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti;

- alla luce di quanto sopra, e nel bilanciamento degli interessi in gioco, risulta confutata la conclusione del giudice secondo cui *«La motivazione, infatti, costituisce uno strumento di garanzia della correttezza, attendibilità, validità della valutazione per la stessa Commissione giudicatrice che, proprio nel momento in cui è chiamata ad esprimere il proprio apprezzamento, può beneficiare dell'utilità di tale strumento»*.

9.1 Con riferimento al profilo prima etichettato sub (b) ovvero la statuizione del giudice di prime secondo cui la motivazione avrebbe dovuto precedere l'attribuzione del punteggio l'appellante sostiene che:

- la Commissione, nella medesima seduta, dopo aver attribuito i punteggi nei singoli criteri e sottocriteri per ciascuno dei 38 progetti, ha espresso oralmente una specifica motivazione;
- erra il giudice nel ritenere che la motivazione avrebbe dovuto precedere l'attribuzione del punteggio numerico;
- l'attribuzione dei punteggi, accompagnata da motivazione, ha lo scopo, infatti, di rendere evidenti le ragioni che hanno indotto la Commissione ad apprezzare o meno il progetto e ad attribuire il conseguente punteggio, mettendo in luce i profili che la Commissione stessa ha ritenuto più apprezzabili e quello che sono risultati più deboli nel confronto con gli altri progetti. Ragionando al contrario sarebbe stata svilita la funzione della griglia di valutazione.

9.2 L'appellante afferma che la sentenza di primo grado appare contraria al dettato dell'art. 3 della l. 241/90 nella parte in cui afferma che la motivazione non costituisce solo la "forma" in cui viene esteriorizzata la valutazione, con funzione di comunicazione all'esterno dei risultati del processo valutativo, bensì una "condizione di validità" del procedimento di formazione di quest'ultima, e quindi costituisce un momento essenziale del processo valutativo, e per questo motivo non può essere formulata "ex post", dato che in quest'ultima fase potrebbe svolgere esclusivamente la prima funzione".

L'appellante sostiene che:

- l'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 afferma che *«ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria»*;
- la dottrina più recente è tendenzialmente concorde nel ricondurre almeno tre funzioni alla motivazione del provvedimento: trasparenza dell'azione amministrativa, interpretazione del provvedimento, garanzia per il soggetto privato;
- tutte le precitate funzioni sono state pienamente soddisfatte;
- non si comprende, pertanto, in che modo l'art. 3 della legge 241/1990 risulterebbe violato atteso che la motivazione redatta dalla Commissione ha correttamente assolto a tutte le funzioni richieste dalla legge;
- la motivazione ex post è, infatti, tutt'altra cosa e si realizza allorché la motivazione è redatta successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo finale: tale fattispecie è assolutamente inconferente al caso che qui ci involge.

9.3 L'appellante censura inoltre la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma: *«una rilevanza particolare nelle specifiche circostanze del caso concreto in esame che, se e inquadrato nella complessiva vicenda amministrativa e giudiziaria (in cui è stato interessato anche il giudice penale) che è stata in più occasioni esaminata da questo Tribunale, possono assumere anche una valenza suggestiva di un possibile sviamento di potere. In altri termini, la Commissione avrebbe dovuto agire con particolare cautela e prudenza, tenendo conto della delicatezza della funzione affidatale: non si trattava di valutare per la prima volta un progetto da sovvenzionare, bensì di risolvere un'annosa disputa, che coinvolge anche delicati aspetti di natura personale (si tratta di un documentario sulla figura del padre della ricorrente, che ha per la stessa un valore anche affettivo, oltre che*

*economico, viste le gravi conseguenze finanziarie cui si è esposta per la realizzazione del progetto filmico, confidando nella possibilità di poter recuperare le somme investite, dato che l'opera era già stata inclusa tra quelle meritevoli di sostegno pubblico, poi non erogato a causa di sopravvenienze normative e della riduzione dei progetti da sovvenzionare). Date le particolari circostanze dello specifico caso concreto incombeva sulla Commissione un onere rafforzato di motivazione (anzi un obbligo più che un onere, visto l'esito dei precedenti ricorsi): pur rimanendo libera di selezionare i progetti filmici da realizzare con la partecipazione finanziaria di fondi statali, essa era tenuta ad esprimere con dovuta chiarezza, in modo approfondito ed esaustivo, il proprio (insindacabile) giudizio su tutti gli elementi sottoposti alla sua valutazione, in modo da mettere in grado la ricorrente di comprendere le ragioni per cui gli specifici elementi e sottoelementi oggetto di valutazione non hanno riscontrato l'apprezzamento della Giuria di Esperti».*

L'appellante sostiene che:

- il giudice di prime cure ha valutato la portata dell'asserito vizio procedimentale più grave alla luce della vicenda giuridica sottoposta all'esame;
- anche le suesposte conclusioni non appaiono condivisibili;
- non si tratta di una annosa vicenda giudiziaria definita all'esito "dei precedenti ricorsi";
- la sentenza n.9902/2020 ha definito il ricorso n.r.g. 12909/2016 (l'unico che involge la presente questione), promosso dalla ricorrente avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dell'interesse culturale e del finanziamento pubblico comunicato con nota della Direzione Generale Cinema – n. 37.13.00 13994 CF 17539 - in data 7.9.2016;
- il ricorso era stato accolto per la mancata verbalizzazione da parte del segretario della sottoscrizione di un verbale di seduta dell'allora Commissione preposta;
- in esecuzione della sentenza, l'Amministrazione è stata chiamata «a provvedere alla riedizione dell'attività valutativa ad opera di una nuova Commissione -

*appositamente nominata e con composizione diversa rispetto a quella che si è già pronunciata in prima battuta - che si pronuncerà ex novo sul progetto filmico della ricorrente (..)»;*

- la Commissione, come anticipato, è stata nominata *ad hoc* dal Ministro con decreto del 30 dicembre 2020 tra professionisti di chiara fama del settore cinematografico;
- la Commissione nell'arco di più di 3 mesi si è riunita per ben 5 volte. Ha esaminato con attenzione tutta la documentazione artistica, economica e tecnica dei 38 progetti, previa puntuale audizione della ricorrente;
- nel verbale n. 3 del 9 marzo 2021 la Commissione, proprio in considerazione della mole di documentazione da esaminare, non ha mancato di rappresentare *«la necessità di ulteriore tempo per il completamento dei lavori ai fini della redazione della graduatoria e delle motivazioni»;*
- all'esito dell'esame di tutti i progetti e dopo ampia discussione la Commissione ha stilato la graduatoria ed espresso puntuali motivazioni;
- contrariamente a quanto statuito in sentenza, la Commissione ha indubbiamente assolto all'onere rafforzato di motivazione.

9.4 L'appellante sostiene ancora che:

- le motivazioni sono coerenti con i punteggi attribuiti;
- anche il primo giudice ha respinto la doglianza afferente all'asserito vizio nel merito della motivazione
- avrebbe, pertanto, dovuto trovare quantomeno applicazione l'art. 21-*octies*, comma 2, l. 241/90, a mente del quale gli atti anche se affetti da illegittimità o irregolarità non sono annullabili se idonei a raggiungere lo scopo voluto dalla norma violata.

9.5 L'appellante censura infine la sentenza impugnata in quanto eccessiva e sproporzionata. In particolare sostiene che:

- il giudice all'esito dell'esame di tutte le doglianze ha così statuito: *«In esecuzione*

*della presente sentenza l'Amministrazione dovrà provvedere alla riedizione dell'attività valutativa ad opera di una nuova Commissione - appositamente nominata e con composizione diversa rispetto a quella che aveva provveduto con gli atti impugnati (..)»;*

- la richiesta della riedizione della valutazione da parte di una nuova Commissione (sarebbe la terza) appare oltremodo spropositata e immotivata;
- non si comprende, infatti, perché non possa essere la medesima Commissione a rinnovare la procedura atteso che, tutt'al più, siamo in presenza di un vizio di forma;
- il primo giudice non ha tenuto minimamente conto dell'aggravio dell'onere imposto;
- anche il principio di proporzionalità, che prescrive l'adeguatezza dei mezzi impiegati al fine voluto, è espressione di un canone di giustizia;
- nella statuizione de qua, il principio di proporzionalità, non risulta, invece, essere stato correttamente applicato.

10. Il motivo di appello, nelle sue diverse articolazioni, merita accoglimento.

Nel verbale dei lavori della Commissione n. 4 relativo alla seduta del 30 marzo 2021 si legge testualmente:

*«Il Presidente invita, quindi, la Commissione ad esprimere osservazioni e rilievi sui progetti filmici oggetto dell'esame, anche allo scopo di addivenire ad una valutazione comparativa tra i medesimi progetti.*

*Il Presidente, prima che si proceda all'assegnazione dei punteggi, ricorda che la valutazione dovrà essere compiuta sulla base della documentazione giuridica già messa a disposizione della Commissione, ovvero di quanto indicato nel decreto legislativo 28/2004, nel decreto ministeriale 15 luglio 2015 "modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica" e nei criteri e parametri di valutazione all'epoca vigenti previsti dal DM 15 luglio 2015 "procedure e modalità per il riconoscimento e la valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche" e richiamati nei "criteri e definizioni*

*individuati dalla Commissione per la cinematografia per l'anno 2016" nella seduta del 24 febbraio, e specificatamente:*

*A) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura; (minimo richiesto per la sufficienza 30 punti, massimo 50 punti);*

*B) valutazione della qualità tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche; (minimo richiesto per la sufficienza 12 punti, massimo 20 punti);*

*C) coerenza delle componenti artistiche e di produzione del progetto filmico, intesa come completezza e realizzabilità del progetto produttivo; (minimo richiesto per la sufficienza 18 punti, massimo 30 punti).*

*Il Presidente, dopo aver ricordato che non esprime il voto sulla qualità artistica dei progetti ai sensi dell'art. 6, comma 11, DM 10 febbraio 2014, insieme alla Commissione procede all'attribuzione dei punteggi in ogni criterio per ogni progetto.*

*I punteggi attribuiti all'unanimità dalla Commissione ai progetti oggetto d'esame e i contributi assegnati sono riportati nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente verbale.*

*Conclusa la fase di attribuzione dei punteggi e dovendo redigere un giudizio valutativo circostanziato e motivato, il Presidente invita la Commissione ad esprimere e concordare una motivazione su ogni progetto.*

*Dopo ampia discussione, concordate le motivazioni, la Commissione rappresenta la necessità di una ulteriore seduta al fine di formalizzare e approvare le 38 motivazioni.*

*La Commissione ritiene necessario, pertanto, aggiornarsi al prossimo 6 aprile, alle ore 15.00».*

*Dalla lettura del verbale emerge de plano che la Commissione:*

*- ha operato una valutazione comparativa dei diversi progetti;*



- ha valutato collegialmente e alla luce dei criteri valutativi prefissati, i progetti presentati prima dell'attribuzione del punteggio;
- ha attribuito ad ogni progetto una motivazione e un punteggio;
- ha rinviato (per comprensibili ragioni di tempo) la formalizzazione delle motivazioni alla seduta successiva.

Infatti nel verbale successivo, il numero 5, relativo alla seduta del 6 aprile 2021 si legge: *«Il Presidente ricorda che la presente seduta era stata fissata al fine di formalizzare le motivazioni già discusse e concordate nella precedente seduta del 30 marzo 2021».*

Siffatto modo di procedere è legittimo e non sono rilevabili in esso i vizi evidenziati dal giudice di prime cure.

Come chiarito da Cons. Stato, sez. VI, 30/06/2011, n. 3902, specie quando le sedute siano durate molte ore e abbiano riguardato molteplici operazioni, è del tutto fisiologico — e conforme con i principi applicabili per gli atti collegiali — che la verbalizzazione avvenga successivamente (compatibilmente con gli impegni dei componenti del collegio, purché, beninteso, entro un termine ragionevole): per esigenze di speditezza e di funzionalità, la verbalizzazione può anche avere luogo nella successiva seduta per la quale il collegio sia stato riconvocato.

L'accoglimento del profilo del motivo di appello appena esaminato porta con sé l'assorbimento degli altri profili di doglianza pure sollevati.

11. Per le ragioni esposte l'appello deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Pascuzzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Giancarlo Montedoro**

**IL SEGRETARIO**